

COMUNE DI OPPEANO

PROVINCIA DI VERONA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE
PRESTAZIONI SOCIALI***

(vengono evidenziate con sottolineatura le parti modificate/aggiunte rispetto al testo approvato con DCS n. 117/2004)

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 59 del 25/09/2007

SOMMARIO

TITOLO I – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Settori di intervento	3
Art. 3 – Destinatari	3
 TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI	4
Capo I – <i>Adempimenti procedurali</i>	4
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda	4
Art. 5 – Procedura di erogazione dell'intervento	4
Capo II – <i>Limiti reddituali</i>	5
Art. 6 – Indicatore situazione economica equivalente	5
Art. 7 – Minimo vitale e soglia di disagio	5
 TITOLO III – TIPOLOGIE DI INTERVENTO	5
Capo I – <i>Contributi alla Persona</i>	5
Art. 8 – Contributo economico per fabbisogni di carattere primario	5
Art. 9 – Contributo per rimborso spese farmaceutiche.....	6
Capo II – <i>Prestazioni Sociali</i>	7
Art. 10 – Servizio assistenza domiciliare.....	7
Art. 11 – Soggiorni climatici	8
Capo III – <i>Interventi a favore di soggetti ospitati presso strutture residenziali e semi-residenziali di natura socio-sanitaria</i>	9
Art. 12 – Definizione e disposizioni generali	9
Art. 13 – Retta a carico dell'anziano	10
Art. 14 – Concorso al pagamento delle rette dei tenuti agli alimenti	10
Art. 15 – Obbligo del Comune al pagamento delle rette.....	10
Capo IV – <i>Interventi nel settore scolastico</i>	11
Art. 16 – Definizione dell'intervento e tariffe agevolate	11
Capo V – <i>Asilo Nido</i>	11
Art. 17 – Finalità.....	11
Art. 18 – Contribuzione	11
 TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 19 – Limite degli interventi economici.....	12
Art. 20 – Abrogazione di norme e disposizioni transitorie	12

TITOLO I – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività e gli interventi che il Comune di Oppeano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, con l'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 109/98, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.P.C.M. n. 221/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Con l'osservanza del presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia nonché i criteri di riferimento stabiliti per la concessione di servizi, finanziamenti e benefici economici a soggetti privati, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Art. 2 – Settori di intervento

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, di norma, negli ambiti di seguito specificati e, comunque, sono estese dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale:

- I. Contributi alla persona
- II. Prestazioni Sociali
- III. Interventi a favore di soggetti ospitati presso strutture residenziali e semi-residenziali di natura socio-sanitaria
- IV. Interventi nel settore scolastico
- V. Asilo nido

Art. 3 – Destinatari

Hanno diritto di chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Oppeano e risultino in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Non possono accedere agli interventi di cui ai successivi artt. 8 e 17 coloro i quali, pur trovandosi in situazione di disoccupazione e in condizioni psico-fisiche idonee all'impiego, non abbiano risposto alle chiamate di assunzione da parte del Centro per l'Impiego.

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

Capo I – Adempimenti procedurali

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda redatta conformemente ai modelli predisposti dall' Area Promozione e Sviluppo, è corredata da una dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi di legge e secondo i modelli-tipo approvati con D.P.C.M. del 18.05.2001, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, ivi compreso l'eventuale possesso di beni mobili soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2683 del Codice Civile, e le finalità per le quali è richiesto l'intervento, o da autocertificazione attestante la condizione economica non rilevabile dalla dichiarazione suddetta, anche sulla base di sopraggiunte nuove e diverse condizioni economiche.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di non avere alcuna pendenza nei riguardi del Comune relativamente ai tributi e tasse comunali. In caso contrario dovrà essere concordata la modalità di regolarizzazione dei sospesi.

A tal proposito l'ufficio competente provvederà ad effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare la sussistenza di eventuali insoluti.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni eventuale altro documento/certificazione ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

E' facoltà del Comune, tramite i Servizi Sociali, attivarsi direttamente nel caso di soggetti incapaci o impossibilitati a presentare la domanda.

Art. 5 – Procedura di erogazione dell'intervento

Le istanze di cui all'art. 4 sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che provvederà al controllo della regolarità della documentazione prodotta nonché alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'intervento richiesto.

Nella fase istruttoria l'Assistente Sociale, allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, provvede ad eseguire le opportune verifiche, attraverso le metodologie e le tecniche del servizio sociale.

Ad avvenuto espletamento della fase istruttoria di cui ai commi precedenti, il Funzionario Responsabile provvede ad emettere, sulla base della relazione scritta rilasciata dall'Assistente Sociale, apposita determinazione quale provvedimento finale.

Ogni e qualsiasi provvedimento adottato ai sensi del presente regolamento, deve tener conto degli obiettivi programmatici e delle risorse finanziarie assegnati dalla Giunta Comunale in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, fatti salvi gli interventi resi obbligatori da specifiche disposizioni normative.

Capo II – Limiti reddituali

Art. 6 – Indicatore situazione economica equivalente

Gli elementi necessari per l'applicazione dell'ISEE, configurati dalla normativa richiamata all'art. 1 del presente regolamento e dalle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate.

Per ogni ambito di applicazione di cui al precedente art. 2, con il presente regolamento vengono definiti i criteri e la misura di intervento a favore dei soggetti rientranti nelle diverse fasce ISEE.

Per la valutazione della situazione economica è facoltà del Comune considerare, oltre al valore ISEE risultante dalla relativa attestazione, anche altre entrate non rilevabili dalla stessa (come ad esempio indennità a favore degli invalidi civili, contributi regionali erogati a vario titolo, ecc.).

In caso di situazioni di particolare disagio sociale o di elevate spese mediche per gravi patologie, potranno essere erogate prestazioni economiche e sociali anche se il reddito non rientra nei limiti fissati. In questo caso la domanda dovrà essere supportata da una relazione dell'Assistente Sociale e dalla documentazione necessaria per provare l'effettiva necessità del richiedente.

Art. 7 – Minimo vitale e soglia di disagio

Per *minimo vitale* si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di adeguate risorse finanziarie per il soddisfacimento dei più elementari bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Oppeano assume quale valore economico del minimo vitale annuo l'importo della pensione minima INPS rilevabile d'ufficio annualmente, rapportata, nel caso di nuclei composti da due o più persone, alla scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del D. Lgs. n. 130/2000.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale di cui sopra è riconosciuto, nei limiti di cui al precedente art. 5, il massimo beneficio economico applicabile sia in termini di accesso alla prestazione che di esenzione dal pagamento delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici.

Per *soglia del disagio* si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare, pur non trovandosi nella situazione di cui ai precedenti commi, necessitano di benefici e/o interventi a condizioni agevolate.

Il Comune di Oppeano assume quale valore economico della soglia del disagio l'importo del minimo vitale, calcolato come sopra, aumentato del 30%.

TITOLO III – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Capo I – Contributi alla Persona

Art. 8 – Contributo economico per fabbisogni di carattere primario

Il Comune, nel limite degli stanziamenti di bilancio e dei criteri fissati nel presente regolamento, concede ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente, le seguenti forme di assistenza economica al fine di far fronte ai bisogni di carattere primario:

- a) “*sussidio mensile*” ad integrazione del reddito, per il soddisfacimento dei bisogni primari del vivere quotidiano (quali, a mero titolo esemplificativo, vitto, alloggio, utenze varie, spese sanitarie, etc.). L'importo mensile globalmente erogabile non può essere superiore al valore in dodicesimi della differenza tra la soglia del minimo vitale e il reddito annuo del nucleo familiare.
Il contributo mensile può essere erogato anche a nuclei familiari il cui reddito è compreso tra il minimo vitale e la soglia di disagio e che versano in particolari situazioni di svantaggio economico-sociale. L'importo mensile del contributo non può essere superiore al valore in dodicesimi della differenza tra la soglia del disagio e il reddito annuo familiare;
- b) “*sussidio una tantum*”, diretto a soddisfare, in tutto o in parte, le spese eccezionali ritenute indispensabili per le esigenze della persona, quando ricorrano situazioni impreviste che possono compromettere l'equilibrio socio-economico ed il valore ISEE sia inferiore alla soglia del disagio. L'intervento non potrà essere superiore al 70% dell'importo mensile previsto per la pensione minima INPS dell'anno di riferimento e potrà essere ripetuto nell'anno solare una sola volta;
- c) “*ausilio finanziario*”, concesso nella misura massima annua dell'importo dell'indennità di accompagnamento, finalizzato al superamento di un particolare e momentaneo stato di difficoltà del nucleo familiare che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore alla soglia del disagio, si venga a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari. Per lo stesso l'Assistente Sociale prevederà un periodo di rientro, non superiore a mesi 12 (dodici), di quanto erogato a titolo di anticipo, dal momento in cui le condizioni di difficoltà economiche cessino di sussistere. In caso di inadempienza del beneficiario, non si attiverà alcuna ulteriore forma di intervento assistenziale prevista nel presente regolamento, sino al momento in cui il soggetto provvederà al rimborso della somma anticipata.

Per poter accedere ai benefici di cui alle precedenti lett. b) e c), l'Assistente Sociale, valutate le circostanze del caso, può richiedere la stipula di un atto di impegno all'utente; in tale atto sono disciplinate condizioni e/o modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate. L'eventuale rifiuto di sottoscrizione, così come il mancato rispetto, da parte del soggetto interessato, dell'accordo predetto comporta rispettivamente il non accoglimento dell'istanza o la revoca della concessione del contributo.

Art. 9 – Contributo per rimborso spese sanitarie

Il Comune di Oppeano prevede annualmente, a favore dei soggetti più deboli, forme di partecipazione alla spesa per l'acquisto dei farmaci non erogabili dal S.S.N e per visite, terapie ed esami specialistici soggetti al pagamento ticket.

Per accedere al contributo, gli interessati dovranno far pervenire l'istanza al protocollo dell'Ente entro i mesi di Aprile e Settembre di ogni anno.

Al termine dell'istruttoria, il Funzionario Responsabile procederà nei confronti degli aventi diritto all'erogazione delle somme nelle seguenti percentuali di contribuzione:

- | | |
|--|-------------------|
| • ISEE pari o inferiore a euro 6.000,00 | 50% contribuzione |
| • ISEE superiore a euro 6000,00 e fino a euro 9.000,00 | 35% contribuzione |

Capo II – Prestazioni Sociali

Art. 10 – Servizio assistenza domiciliare

FINALITÀ

Il servizio si svolge presso la dimora del cittadino. Ha come scopo quello di soddisfare le esigenze ed i bisogni fondamentali di sicurezza sociale, garantendo ai soggetti che si trovano in situazione di disagio un livello minimo di assistenza nel proprio nucleo, prevenendo in tal modo il ricovero in istituti assistenziali o in strutture sanitarie. Esso si rivolge a:

- a) persone di qualsiasi età con ridotta capacità di autonomia fisica, psichica o nuclei familiari con presenza di handicap, debitamente documentata, o con una situazione di disagio sociale;
- b) anziani che vivono soli, con patologie invalidanti minori o altre situazioni particolari tali da diminuirne l'autosufficienza;
- c) anziani, in convivenza con altre persone, con patologie invalidanti minori o altre situazioni particolari tali da diminuirne l'autosufficienza.

L'ammissione al servizio, per un monte ore settimanale non superiore a 8 (otto), avviene in conformità al presente Regolamento, tenuto conto dei seguenti fattori:

- alle risultanze dell'indagine conoscitiva predisposta dall'assistente sociale, coordinatrice del servizio;
- alla documentazione socio-sanitaria prodotta, ivi compresa l'eventuale scheda S.Va.M.A. o S.Va.M.Di (scheda valutazione multidimensionale delle persone adulte, anziane o disabili), relativamente alla tipologia dell'intervento;
- alla situazione socio-economica del richiedente, con riferimento anche al nucleo familiare di appartenenza nonché alla presenza di rete parentale.

Solo nei casi di particolare eccezionalità o gravità, debitamente documentati, previa relazione esplicativa dell'Assistente Sociale che motivi la necessità ed improrogabilità dell'intervento, il Funzionario Responsabile, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, può motivatamente derogare al limite orario indicato al capoverso che precede.

Sarà cura, altresì, del Funzionario Responsabile aggiornare, sulla base delle risorse finanziarie assegnate e/o delle valutazioni espresse dall'Assistente Sociale, la tipologia e/o la modalità di erogazione del servizio.

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE

Il servizio deve promuovere quanto necessario per l'analisi della situazione socio-economica del territorio e del particolare settore di riferimento nel quale andrà a realizzarsi l'intervento, con particolare riguardo ai problemi sociali e alle strutture, utilizzando gli strumenti tecnici della ricerca sociale e dell'indagine sul campo, per conoscere l'entità dei bisogni, le cause che li hanno provocati, la funzionalità degli strumenti di intervento. Ogni situazione presa a carico si articola in quattro fasi di lavoro:

- indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali, economiche, sanitarie e di relazione del singolo o del nucleo familiare in difficoltà. Ciò allo scopo di accertare i bisogni reali e concordare un programma di intervento, nel rispetto della libertà e dignità del soggetto;
- erogazione delle prestazioni;

- verifica periodica degli interventi;
- eventuale modifica del programma di intervento.

PRESTAZIONI

Vengono fornite le seguenti prestazioni:

- cura e igiene personale;
- preparazione di pasti a domicilio;
- segretariato sociale;
- commissioni;
- accompagnamento presso servizi medici, riabilitativi, uffici e in generale presso ogni altro luogo atto a soddisfare le esigenze primarie della persona;
- sostegno educativo;
- pulizia e governo dell'abitazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di ampliare la sfera delle prestazioni compatibilmente con le possibilità amministrative e finanziarie ed in relazione a stati di necessità.

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio può essere interrotto in qualsiasi momento:

- su richiesta dell'interessato o dei parenti;
- su decisione del Funzionario Responsabile per il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l'ammissione, come risultante da relazione dell'Assistente Sociale, nonché in caso di mancata e protratta non contribuzione al costo del servizio.

CONTRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO

Sulla base del valore I.S.E.E calcolato con le modalità indicate nell'art. 6, il livello di contribuzione a carico dell'utente, in relazione al costo sostenuto dal Comune, è il seguente:

I.	ISEE pari o inferiore minimo vitale	0%	di contribuzione utente
II.	ISEE superiore minimo vitale e sino a soglia disagio .	15%	di contribuzione utente
III.	<u>ISEE superiore soglia disagio e sino a € 10.000,00 ...</u>	<u>25%</u>	<u>di contribuzione utente</u>
IV.	<u>ISEE superiore a € 10.000,00 e sino a € 13.000,00 ...</u>	<u>40%</u>	<u>di contribuzione utente</u>
V.	<u>ISEE superiore a € 13.000,00 e sino a € 15.000,00 ...</u>	<u>50%</u>	<u>di contribuzione utente</u>
VI.	<u>ISEE superiore a € 15.000,00 e sino a € 18.000,00 ...</u>	<u>70%</u>	<u>di contribuzione utente</u>
VII.	ISEE superiore a € 18.000,00	100%	di contribuzione utente

Al fine della determinazione della contribuzione oraria, previa relazione dell'Assistente Sociale, possono essere detratte dal valore ISEE, anche parzialmente, le seguenti spese:

- costo eventuale badante o altra assistenza privata;
- costo di particolari alimenti utilizzati quotidianamente (es.: omogeneizzati);
- costo prodotti farmaceutici non erogati dal servizio sanitario nazionale.

Art. 11 – Soggiorni climatici

Il servizio, gestito direttamente o in forma consorziata, ha lo scopo di consentire ad anziani autosufficienti di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi, ecc.). Il medesimo può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo.

Il servizio per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

E' stabilita annualmente con atto di Giunta Comunale la quota di partecipazione a carico degli utenti dei soggiorni climatici.

A fronte della quota di partecipazione, il Comune – nel limite degli stanziamenti di bilancio e dei criteri fissati nel presente regolamento – può intervenire a favore dei soggetti che si trovano in condizioni di particolare disagio socio-economico, rilevate con apposita relazione dell'Assistente Sociale.

Nel caso di utenti che versino in particolari situazioni di disagio economico, la Giunta Comunale, previa relazione dell'Assistente Sociale, potrà autorizzare la fruizione del soggiorno a speciali tariffe.

Capo III – Interventi a favore di soggetti ospitati presso strutture residenziali e semi-residenziali di natura socio-sanitaria

Art. 12 – Definizione e disposizioni generali

Ai sensi del precedente art. 2, punto III, nonché della disposizione di cui all'art. 6 comma 4, Legge 328/2000, il Comune di Oppeano interviene a favore dei seguenti soggetti per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture socio-sanitarie in forma residenziale o semi-residenziale:

- a) persone non autosufficienti, valutate da parte dell'Unità Operativa Distrettuale;
- b) persone non autosufficienti con patologie degenerative involutive, tali da non consentire un'adeguata permanenza nel proprio nucleo familiare, che si trovano inserite in strutture specializzate anche fuori dell'Ulss di appartenenza, qualora nella stessa non siano presenti strutture analoghe in grado di accogliere il soggetto;
- c) persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti le cui condizioni socio-economiche non consentano la permanenza presso il proprio domicilio.

Con riferimento alla precedente lettera a), il Comune di Oppeano garantisce l'intervento limitatamente alle persone non autosufficienti per le quali la Regione concede il rimborso della quota-parte di retta.

Nel caso in cui venga accertata, in corso di inserimento, la condizione di non autosufficienza dell'ospite, e ciò determini il superamento del numero massimo degli ospiti non autosufficienti autorizzato dalla Regione, il Comune di Oppeano si riserva la facoltà di intervenire sino al limite dell'importo massimo della retta applicata per gli ospiti non autosufficienti, al netto del rimborso regionale suddetto. E' fatto salvo, comunque, l'obbligo della Struttura di inserire l'ospite stesso, non appena se ne verifichi la possibilità, nell'ambito dei posti letto autorizzati dalla Regione, pena la sospensione e/o revoca dell'intervento.

Art. 13 – Retta a carico dell'anziano

Per i soggetti di cui al precedente art. 12, la Struttura deve effettuare apposita comunicazione scritta al Comune, anche per consentire l'eventuale assunzione degli obblighi connessi all'integrazione economica, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000, al momento dell'ingresso o dell'accertamento, in corso di inserimento, della condizione di non autosufficienza.

Per poter accedere alle prestazioni di cui al presente Capo III, l'utente (o un familiare dello stesso) deve sottoscrivere accordo con l'Amministrazione Comunale con il quale si obbliga:

- A) ad utilizzare le risorse economiche di cui ha la disponibilità giuridica, come di seguito elencate:
 - 1. proventi derivanti dai trattamenti economici, anche arretrati, di qualsiasi natura in godimento, salvo l'eventuale quota per le spese personali come comunicata dalle strutture residenziali all'inizio di ogni anno;
 - 2. patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, etc.);
 - 3. patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'immobile di civile abitazione già adibito a residenza dello stesso e utilizzato dai componenti il nucleo familiare presenti al momento dell'ingresso nella Struttura o dell'accertamento della condizione di non autosufficienza;
- B) a delegare la Struttura presso la quale è ospitato alla riscossione dei proventi erogati a qualsiasi titolo da Enti e/o Istituzioni o, in alternativa, ad aprire apposito conto corrente (non cointestato con altre persone) presso il quale vengano accreditate tutte le somme predette, con contestuale ordine di pagamento continuativo a favore della Struttura medesima e autorizzazione all'invio o alla lettura dell'elenco dei movimenti di conto corrente a favore del Comune di Oppeano;
- C) a trasmettere, su richiesta dell'ufficio competente, tutta la documentazione relativa alla propria posizione reddituale e patrimoniale.

Art. 14 – Concorso al pagamento delle rette dei tenuti agli alimenti

Nel caso che il ricoverato abbia parenti o affini obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell'accordo di cui all'articolo precedente, la facoltà di rivalersi sui medesimi relativamente alle quote a loro carico, tenuto conto della situazione socio-economica complessiva degli stessi e del relativo nucleo familiare, adottando i relativi provvedimenti.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, attua le procedure di legge necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati sopracitati.

Art. 15 – Obbligo del Comune al pagamento delle rette

Il Comune è da intendersi in ogni caso obbligato al concorso nel pagamento delle rette in discorso solo previa adozione di provvedimento del Responsabile del servizio, tenuto conto di quanto esposto ai precedenti articoli.

Capo IV – Interventi nel settore scolastico

Art. 16 – Definizione dell'intervento e tariffe agevolate

Per garantire la frequenza scolastica, il Comune prevede la possibilità, per le famiglie degli alunni che si trovano in particolari condizioni socio-economiche, di ottenere delle tariffe agevolate per le spese di trasporto, mensa, rette scuole dell'infanzia e asilo nido.

Sono destinatari delle agevolazioni economiche coloro che presenteranno l'attestazione ISEE unita al modulo di richiesta del servizio; le agevolazioni sulla tariffa del servizio di trasporto potranno essere richieste solo se l'abitazione dista più di 1 Km dal plesso scolastico.

L'Ufficio competente, ad avvenuto ricevimento delle istanze, procederà all'istruttoria delle stesse sulla base della documentazione presentata applicando le seguenti percentuali di contribuzione a carico dei richiedenti:

- TRASPORTO SCOLASTICO

<u>ISEE fino a euro 4.000,00</u>	<u>60%</u>
<u>ISEE da euro 4.001,00 a euro 6.000,00.....</u>	<u>70%</u>
<u>ISEE da euro 6.001,00 a euro 9.000,00</u>	<u>80%</u>
<u>ISEE superiore a euro 9.000,00</u>	<u>100%</u>

- RETTE SCUOLA MATERNA

<u>ISEE fino a euro 6.000,00</u>	<u>65%</u>
<u>ISEE da euro 6.001,00 a euro 9.000,00</u>	<u>80%</u>
<u>ISEE superiore a euro 9.000,00</u>	<u>100%</u>

Viene prevista la riduzione o la completa esenzione dal pagamento rette scolastiche per i bambini con una situazione psico-sociale molto grave, debitamente documentata (relazione Assistente Sociale del Comune o dell'ULSS, certificati medici ecc.).

Capo V – Asilo Nido

Art. 17 – Finalità

Assicurare alla famiglia un sostegno adeguato che consenta una più completa socializzazione dei bambini e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro, nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

Art. 18 – Contribuzione

Le quote di frequenza a carico delle famiglie sono stabilite in via annuale con deliberazione della Giunta Comunale, previa relazione del responsabile dell'Area Sociale evidenziante i costi del servizio ed il prevedibile gettito dell'utenza.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Limite degli interventi economici

Qualora le risorse finanziarie stanziare dalla Giunta Comunale risultino insufficienti a soddisfare le istanze secondo i parametri indicati negli articoli precedenti, si procederà alla riduzione proporzionale degli interventi economici, sino alla concorrenza delle somme stanziare negli appositi interventi previsti dal Bilancio di Previsione.

Art. 20 – Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia ed in contrasto con il regolamento medesimo.